

STATUTO

OCEAN AGORÀ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1

1. “**OCEAN AGORÀ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE**”, in breve “Ocean Agorà ASD - APS” (di seguito denominata Associazione) ha sede legale nel Comune di Genova, è retta dal presente statuto, disciplinata dal Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e relativi provvedimenti attuativi, dal Decreto Legislativo 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e nella misura in cui sia compatibile con il Codice del terzo settore e, sempre se compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile.
2. L'Associazione ha sede legale in Genova (GE), in via Stefano Castagnola 25, int.15, 16147. Il trasferimento della sede legale è di competenza del Consiglio Direttivo e, ove avvenga all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
5. L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale, o del suo acronimo APS, è subordinato all'avvenuto riconoscimento di tale qualifica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Da quel momento la denominazione sarà utilizzata in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, delibererà l'eventuale affiliazione a reti associative o organizzazioni, ovvero partecipare o contribuire a fondazioni o istituzioni specializzate, assicurando, presso tali istituzioni, una propria rappresentanza, con l'obiettivo di sviluppare sinergie e attività di interesse comune anche in materia di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, assumendo l'impegno a rispettare il relativo Statuto, i Regolamenti e le Delibere.
7. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, delibererà l'eventuale affiliazione ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI e potrà altresì richiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche qualora intenda promuovere discipline sportive espressamente riconosciute. L'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche implica l'accettazione incondizionata di principi, norme e consuetudini previsti dagli Statuti, Regolamenti e Delibere del CONI e CIP, nonché dagli Statuti, Regolamenti e Delibere dell'organismo o degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI a cui si affilia, così come il vincolo in particolare alle norme antidoping e a quelle relative alle politiche di safeguarding nonché ai principi di democraticità e pari opportunità e lealtà

sportiva, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Art. 2 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e nello specifico (richiamato l'articolo 5, comma 1, lettere e), f), i), t), u)):

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, [...];

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. In particolare, l'Associazione potrà promuovere e realizzare la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. A tal fine, l'Associazione può costituire e gestire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia, tra cui Comunità Energetiche Rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché delle relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il decreto direttoriale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. recante le procedure operative per l'accesso agli incentivi, come di volta in volta aggiornato, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

4. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente, tali configurazioni devono rispettare i requisiti tecnici e territoriali stabiliti dal D.Lgs. 199/2021, dal DM MASE 414/2023 e dalle regole tecniche e operative del GSE, ivi compreso, ove richiesto, il vincolo che i punti di prelievo e di immissione dei partecipanti siano connessi alla medesima cabina primaria della rete di distribuzione in media tensione.

5. Qualora fossero costituite o gestite da parte dell'Associazione tali configurazioni, la loro finalità sarà quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o associati o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli Associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di

attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché dalle relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il decreto direttoriale del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. recante le procedure operative per l'accesso agli incentivi, come di volta in volta aggiornato, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

6. L'Associazione, nel rispetto del proprio scopo, delle proprie finalità e delle finalità sociali, ha per oggetto la gestione integrata e coordinata degli arenili, degli scali e degli accessi al mare e alla battigia nonché delle spiagge e degli specchi d'acqua del litorale, in accordo con i concessionari di aree e strutture presenti su detti spazi.

7. Le attività eventualmente svolte dall'Associazione, anche se di natura economica, sono secondarie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali.

8. Per conseguire gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'Associazione promuove, tra le altre, le discipline di sport acquatici e degli sport outdoor, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: stand up paddle (SUP), surf, longboard, foil, windsurf, kitesurf, surf adattato, vela, kayak, canoa, canottaggio, attività di salvamento e sicurezza in mare, nuoto in acque libere, apnea, subacquea e psicomotricità in acqua, altre discipline sportive praticate in ambiente marino o lacustre; nonché attività motorie e sportive outdoor quali per esempio trekking, cammino sportivo, arrampicata, corsa e trail running, orienteering, coasteering, survival sportivo e sperimentale, mountain bike, sport rotellistici, skateboard, attività di preparazione fisica e motoria, attività sportive adattate e inclusive per persone con disabilità, attività sportive rivolte alla promozione della salute e del benessere, e in generale discipline sportive e motorie praticate in ambiente naturale.

La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

b) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di formazioni e laboratori anche esperienziali, spettacoli, eventi o dimostrazioni dell'attività associativa quali momenti di diffusione, sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva, all'adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione, in particolare sui temi legati alla salvaguardia dell'ambiente e alla valorizzazione e divulgazione della natura;

c) sviluppare sinergie e collaborazioni con l'omonimo Consorzio Ocean Agorà, contribuendo, attraverso le proprie attività e iniziative, al perseguimento di finalità comuni legate alla promozione dello sport, della sostenibilità ambientale, della tutela e valorizzazione del mare e del territorio e allo sviluppo della comunità;

d) gestione coordinata degli spazi di battigia e dei tratti di spiaggia libera non attrezzata e implementazione dei servizi di assistenza bagnanti e soccorso nelle aree geografiche di cui sopra;

- e) gestione degli spazi a mare e litoranei e delle attività ivi svolte;
- f) interfacciarsi in maniera unificata, facendo le veci e su mandato degli associati, presso i tavoli istituzionali per le problematiche afferenti alle aree geografiche di cui sopra;
- g) qualunque altra attività volta alla protezione, promozione e valorizzazione della costa e delle sue attività.

9. Si rimanda al Regolamento Associativo, definito in fase di costituzione e successivamente modificabile in sede di Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, il quale comprende il dettaglio delle attività dell'Associazione al fine di assicurare il miglior funzionamento, nel rispetto dell'Atto costitutivo dell'Associazione e del presente Statuto.

10. Tali attività sono dirette ai associati, relativi familiari e terzi e vengono realizzate con finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, attraverso la promozione e l'organizzazione di attività sportive, culturali, educative e ricreative, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere della comunità. Le attività saranno rivolte alla cittadinanza e alle istituzioni scolastiche, valorizzando lo sport, la salute e la cittadinanza attiva. L'Associazione opera inoltre per garantire un accesso inclusivo alle attività sportive ed educative, con programmi dedicati a persone in condizioni di fragilità, disabilità o svantaggio, promuovendo il benessere e l'inclusione sociale. Promuove la pratica sportiva, in particolare outdoor e sport in mare, come strumento di benessere psicofisico, relazione e costruzione di comunità solidali. Particolare attenzione è rivolta alla diffusione di stili di vita attivi e sostenibili e alla cultura dello sport come diritto, in un'ottica di connessione tra salute umana, ambiente e benessere collettivo. In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.

11. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con l'organismo o con gli organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni anche promuovendo, o partecipando, a percorsi di co-programmazione e co-progettazione. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

12. Nel perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti l'Associazione può inoltre costituire, promuovere, gestire e/o aderire in qualità di soggetto referente e/o gestore, a una o più Comunità Energetiche Rinnovabili nonché ad altre configurazioni di autoconsumo collettivo previste dalla normativa italiana ed europea vigente, svolgendo, nell'interesse dell'Associazione, ogni attività necessaria od opportuna, ivi inclusa la gestione diretta o tramite terzi di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di infrastrutture energetiche e di monitoraggio, nonché la stipula ed esecuzione dei relativi contratti con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., ARERA, con le imprese di distribuzione e con ogni altro soggetto pubblico o privato coinvolto. Resta in ogni caso salva la facoltà dei singoli associati di

costituire o partecipare autonomamente a Comunità Energetiche Rinnovabili o ad analoghe iniziative, senza che ciò comporti limitazioni o obblighi nei confronti dell'Associazione.

Le attività svolte dall'Associazione nell'ambito delle Comunità Energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo sono esercitate senza scopo di lucro e nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione può inoltre porre in essere le operazioni di natura economica e direttamente connesse allo svolgimento delle attività di interesse generale e eventuali attività diverse, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili e la normativa vigente.

Art. 3 – Attività diverse

1. Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del DM 107/2021, **attività diverse**, anche di natura commerciale, purché nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo e possono consistere anche nella gestione di impianti sportivi.

Tra le attività diverse, in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, rientra anche l'eventuale attività di somministrazione agli associati di alimenti e bevande, svolta all'interno della sede sociale come momento ricreativo e di socialità, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 85, comma 4, del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina fiscale applicabile agli enti associativi.

2. L'Associazione può svolgere attività di **raccolta fondi** anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 e nel rispetto delle relative linee guida.

3. L'Associazione potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

TITOLO II – VOLONTARI, ASSOCIATI E COLLABORATORI RETRIBUITI

Art. 4 – Disciplina dei volontari

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei

limiti previsti dal Codice del terzo settore.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, salva la facoltà di regolamentare il rimborso in autocertificazione nel rispetto dei vincoli di legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 – Criteri di ammissione

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere associati altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché nel rispetto dei vincoli numerici contemplati dal Codice del terzo settore nonché i requisiti richiesti dall'Amministrazione preposta alla gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nelle annualità in cui richiede l'iscrizione a tale Registro.

L'Associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

2. Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

3. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 8.

Art. 6 – Procedura di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3. In caso di domanda di ammissione a associato da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

4. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

5. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro associati da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

6. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato

verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante associato. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2018/2001 (RED II).

La partecipazione dei membri o degli associati alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

2. All'assunzione della qualifica di associato conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la responsabilità genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;
- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'Associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa Associazione, in qualsiasi tipo di giudizio;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
 - dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione attraverso il versamento del contributo associativo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
3. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso,
 - b) decadenza,
 - c) radiazione,
 - d) esclusione, anche per morosità,
 - e) messa in liquidazione o liquidazione giudiziaria,
 - f) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
2. Il recesso da parte degli associati si esercita mediante comunicazione al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 60 giorni, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata dall'Associato nel rispetto del preavviso indicato. Le quote associative non saranno rimborsate. Il Consiglio Direttivo provvede all'annotazione dei recessi sul libro degli associati.
3. La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione; e deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.
4. La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
5. La delibera adottata dall'Assemblea degli associati dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano, ovvero mail, ovvero pec.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo associativo annuale, a cui consegue l'annotazione sul libro degli associati.
7. Gli associati receduti, radiati, esclusi o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
8. L'Associato receduto o escluso o decaduto non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

TITOLO III – PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 10 – Il fondo comune

1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, eventuali avanzi derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle altre configurazioni di autoconsumo collettivo, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni, eredità, e legati sia da associati che da non associati;
- f) entrate da convenzioni;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- i) rendite patrimoniali;
- l) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati, tra cui eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi compresi gli incentivi e i contributi previsti dalla normativa vigente in materia.
- m) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- n) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

o) le restituzioni dei benefici spettanti alla Comunità come previsto dalla normativa vigente in materia;

3. L'Associazione è tenuta per almeno tre anni, salvo diversa disposizione di Legge, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 2, lettere b), e), k), l), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

Successivamente all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria, l'eventuale disavanzo di gestione potrà essere coperto mediante contributi straordinari deliberati dall'Assemblea degli associati.

L'Assemblea determina l'entità e i criteri di ripartizione dei contributi, nel rispetto dei principi di trasparenza, ragionevolezza e non discriminazione tra gli associati.

Le modalità di attuazione sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Tali contributi hanno esclusiva finalità di copertura delle perdite e non costituiscono in alcun modo distribuzione, neppure indiretta, di utili.

Resta ferma la responsabilità degli amministratori nei casi previsti dalla legge.

4. L'Assemblea può deliberare la costituzione, all'interno del fondo comune, di fondi o riserve vincolati al finanziamento di specifiche attività, ivi comprese quelle relative alle Comunità Energetiche Rinnovabili e ad altre configurazioni di autoconsumo collettivo, stabilendone la destinazione e le modalità di utilizzo.

Art. 11 – Il bilancio

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

2. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione o sarà loro trasmesso mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

5. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 12 – Divieto di distribuzione di utili e destinazione del patrimonio

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali

anche attraverso l'istituzione di fondi riservati destinati sempre alle finalità promosse dall'Associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

TITOLO IV – ORGANI E CARICHE

Art. 13 – Organi e cariche

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e Vicepresidente;
- l'Organo di controllo (nominato dall'Assemblea degli associati qualora si verifichino le condizioni di obbligatorietà previste all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'organo di controllo, qualora nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione);
- il Revisore legale dei conti (nominato dall'Assemblea degli associati qualora si verifichino le condizioni di obbligatorietà previste all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

Art. 14 – L'Assemblea: diritto di partecipazione

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati in regola con il versamento del contributo associativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15 – Convocazione e funzionamento delle assemblee

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centottanta per esigenze anche di carattere organizzativo ma nel rispetto del termine di deposito del bilancio nel portale del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

2. Le convocazioni devono essere effettuate almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi: – in un luogo fisico determinato nell'avviso di convocazione; – ovvero in modalità esclusivamente telematica; – ovvero in

modalità mista, con alcuni associati presenti fisicamente nel luogo indicato e altri collegati in via telematica mediante adeguati mezzi di comunicazione a distanza.

4. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni dei partecipanti;

c) sia consentito ai partecipanti di intervenire alla discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e di esprimere il proprio voto in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

5. Quando l'Assemblea si svolge, in tutto o in parte, mediante mezzi di comunicazione a distanza, il relativo link o strumento di collegamento telematico è indicato nell'avviso di convocazione o è comunicato agli associati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la convocazione.

6. Nei casi previsti dai commi precedenti, si considera quale luogo dell'adunanza quello indicato nell'avviso di convocazione, nel quale devono trovarsi il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione, salvo che entrambi partecipino a loro volta mediante collegamento da remoto, nel qual caso il luogo dell'adunanza si intende individuato nella sede legale dell'Associazione.

4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

5. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

6. Il diritto di voto è riconosciuto agli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in Assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.

7. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

8. Vige il principio di una testa, un voto.

9. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 – Competenze e quorum dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio

preventivo ed il bilancio sociale;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca il relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei rispettivi componenti;

c) approva gli eventuali regolamenti interni (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione), ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'Assemblea;

d) delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;

e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

f) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dagli associati o dall'organo di controllo qualora nominato.

g) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

2. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

5. L'Assemblea inoltre delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione, l'adesione o il recesso dell'Associazione da Comunità Energetiche Rinnovabili e da altre configurazioni di autoconsumo collettivo, nonché approvarne i criteri generali di funzionamento redigendo apposito regolamento interno nei limiti della normativa vigente in materia.

6. L'Assemblea stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, i criteri generali di ripartizione tra gli associati partecipanti dei benefici economici ed energetici derivanti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili e dalle altre configurazioni di autoconsumo collettivo, nel rispetto dei principi del presente Statuto e in particolare del divieto di distribuzione degli utili.

Art. 17 – Competenze e quorum dell'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

2. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e

salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

3. La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, intervenuti anche in via telematica o rappresentati per delega.

Art. 18 – Consiglio Direttivo: composizione e durata del mandato

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e sportivo. In particolare, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

2. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.

3. L'Assemblea di approvazione del bilancio indetta l'anno precedente a quello di scadenza del mandato delibera in merito ad eventuali variazioni del numero dei componenti l'organo.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Assemblea degli associati alla prima occasione utile eleggerà i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Consiglio direttivo: funzioni

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni quando la funzione non viene esercitata dai singoli componenti in quanto disgiuntamente delegati;
- d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- l) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- m) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- n) redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- o) convocare l'Assemblea degli Associati;
- p) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli Associati, adotta tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, stipulare contratti con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- q) sottoporre all'Assemblea regolamenti esecutivi;
- r) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; - conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- s) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- t) curare, in attuazione delle delibere assembleari, la costituzione, la gestione e la partecipazione dell'Associazione alle Comunità Energetiche Rinnovabili e alle altre configurazioni di autoconsumo collettivo, provvedendo alla stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti con soggetti pubblici e privati, nonché alla gestione dei connessi flussi economici e informativi;
- u) delibera l'eventuale trasferimento della sede legale.

Art. 20 – Consiglio Direttivo: funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo può svolgersi: – in un luogo fisico determinato nell'avviso di convocazione – ovvero in modalità esclusivamente telematica – ovvero in modalità mista, con alcuni Consiglieri presenti fisicamente nel luogo indicato e altri collegati in via telematica mediante adeguati mezzi di comunicazione a distanza.
4. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni dei partecipanti;
 - c) sia consentito ai partecipanti di intervenire alla discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e di esprimere il proprio voto in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Quando il Consiglio si svolge, in tutto o in parte, mediante mezzi di comunicazione a distanza, il relativo link o strumento di collegamento telematico è indicato nell'avviso di convocazione o è comunicato ai Consiglieri con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la convocazione.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti, si considera quale luogo dell'adunanza quello indicato nell'avviso di convocazione, nel quale devono trovarsi il Presidente e il soggetto incaricato della verbalizzazione, salvo che entrambi partecipino a loro volta mediante collegamento da remoto, nel qual caso il luogo dell'adunanza si intende individuato nella sede legale dell'Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione degli associati che richiedano di consultarli.
9. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti retribuiti nel rispetto dei vincoli delle associazioni di promozione sociale e del rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

Art. 21 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
2. L'Assemblea Ordinaria può nominare un Presidente Onorario scelto tra persone che abbiano reso particolari e meritorie benemeritenze nei confronti dell'Associazione. Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
4. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.
5. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Art. 22 – L'organo di controllo

1. L'Assemblea degli associati elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge (artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017), qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.
2. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico, nel qual caso nomina anche un sostituto, o come collegiale, nel qual caso nomina tre membri effettivi e due supplenti.
3. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale eventualmente redatto abbia implementato le linee guida ministeriali;
 - procedere, anche attraverso l'intervento individuale dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare -

anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto.

4. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.

5. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti.

6. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Art. 23 - Trasparenza

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali ed eventuali verbali redatti per atto pubblico), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali assicurata attraverso l'accesso ai libri sociali.

2. Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 24 - Rapporti con gli Enti Pubblici

1. Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione oppure presso archivio digitale preposto.

Art. 25 – Personalità giuridica

1. L'Associazione è costituita quale ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e opera, allo stato, priva di personalità giuridica.

L'Associazione potrà acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. A seguito dell'acquisizione della personalità giuridica, per le obbligazioni assunte dall'Associazione risponderà esclusivamente l'ente con il proprio patrimonio.

Fino al conseguimento della personalità giuridica, per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Associazione si applica quanto previsto dall'art. 38 del Codice Civile.

3. L'assunzione di ruoli o la partecipazione a configurazioni che richiedano il possesso della personalità giuridica è subordinata al suo previo conseguimento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con

il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

2. In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 27 - Regolamento

1. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, adotta un regolamento associativo per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione, nel rispetto del atto costitutivo dell'Associazione e del presente Statuto.

2. Con le medesime modalità l'Assemblea ordinaria approva uno o più regolamenti specifici per la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle altre configurazioni di autoconsumo collettivo gestite dall'Associazione, nei quali sono in particolare determinati: i requisiti e le modalità di adesione e di recesso degli associati; le regole tecniche ed operative di funzionamento; i criteri di misurazione e ripartizione degli incentivi economici ed energetici; le sanzioni applicabili in caso di violazione delle relative disposizioni.

3. Il Regolamento definisce, in conformità al D.Lgs. 199/2021, al DM MASE 414/2023 e alle regole tecniche e operative del GSE, i requisiti tecnici e territoriali delle configurazioni, specificando in particolare, ai fini dell'accesso agli incentivi, il rispetto del vincolo di connessione dei punti di prelievo e di immissione dei partecipanti alla medesima cabina primaria della rete di distribuzione in media tensione, ove previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.